



Istituto Comprensivo DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,
Via Colombo 2 , 46030 San Matteo d/C (MN).

Tel. 0375 800041 Sito: : www.icdosolopomponescoviadana.edu.it

e-mail: mnlic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnlic83000q@pec.istruzione.it

Circolare 420

Al personale dell'IC

Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 e avvio in sicurezza anno scolastico 21/22 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021)

Si invita tutto il personale a prendere attenta visione della presente circolare.

La Dirigente Scolastica

- Preso atto del DL 111/2021 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di Trasporti.
- Considerata la nota del M.p.I. 1237 del 13/08/2021 avente per oggetto il "Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti- Parere tecnico".
- Visto il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)" (atti del ministero pro. 21 del 14/08/2021)
- Vista la circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 avente per oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
- Considerato il documento del M.p.I – registro dei decreti n° 256 del 06/08/2021 - Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"

comunica che tutto il personale scolastico, dall'1 settembre 2021, dovrà possedere ed essere in grado di esibire il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

La scuola sarà tenuta, attraverso apposito strumento digitale, a partire dall'1 settembre 2021, a verificare il possesso del green pass all'ingresso a scuola del personale.

Nella nota del M.p.I. 1237 del 13/08/2021, avente per oggetto il "Decreto-legge n. 111/2021 si chiarisce esplicitamente che

"La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti”.

Coloro che fossero nella condizione di essere esonerati della vaccinazione

dovranno provvedere ad acquisire il certificato di esenzione. Per tale acquisizione si rimanda alla circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 avente per oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”.¹

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola²: il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.

La violazione dell’obbligo citato in oggetto comporta quindi anche una sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 €.

Si prega pertanto il personale in servizio presso l’IC di regolarizzare la propria posizione al primo ingresso³.

Il Dirigente scolastico informa altresì che chiunque entri nei locali dell’Istituto, quindi anche il personale scolastico, ha

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

¹ Da nota del M.p.I. 1237 del 13/08/2021 avente per oggetto il “Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti- Parere tecnico”: “ Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche¹³ che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali”

² Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”

³ Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” (atti del ministero pro. 21 del 14/08/2021) prevede che “il personale scolastico rispetti le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all’art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Si aggiunge che la Regione Lombardia consente al personale scolastico, docente e non docente, non ancora vaccinato di chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione. Si riporta quanto indicato sul sito della Regione al link Vaccinazioni antiCovid-19 (www.regione.lombardia.it).

Avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022

I cittadini appartenenti al personale scolastico (docente e non docente), non ancora vaccinati, possono recarsi presso uno dei centri vaccinali del territorio e chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Non è necessaria la prenotazione. I cittadini che appartengono a questa categoria dovranno presentarsi al Centro vaccinale provvisti di tessera sanitaria, di un documento di identità e di apposita autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria "Personale scolastico".

Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra